

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
 DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
 IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i DD.MM. 1 aprile 1968, n 1404 e 2 aprile 1968, n 1444;

VISTA la L.R. 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 3 comma 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la L.R. 30 aprile 1991, n. 15 ed in particolare l'art. 2;

VISTO l'art. 68 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10;

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.lgs. n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 del 2. agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della L.R. 19 maggio 2003 n. 7;

VISTO l'art. 59 della L.R. 14.05.2009 n. 6 così come modificato dall'art.13 della L.R. n. 13 del 29.12.2009 recante "disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica" nonché la deliberazione n. 200 del 10.06.2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma, nonché il D.P.R.S. n. 23/2014 pubblicato in G.U.R.S. n. 39 del 19.09.2014;

VISTO l'articolo 68 della L.R. 19 agosto 2014, n 21;

VISTO il Piano Regolatore Generale del Comune di Vittoria (Rg) approvato con Decreto 16.10.2003;

VISTA la dirigenziale prot. n. 13755 del 25.07.2017 con la quale è stata trasmessa al Servizio 6/DRU ai fini dell'acquisizione del parere di competenza da parte del C.R.U. la proposta di parere n. 9 del 19.07.2017 resa dal Servizio 4/DRU, che di seguito si trascrive:

"(...OMISSIS...)"

Premesso che:

Con foglio prot. n. 1553 del 5.03.2014, assunto al n 5524 del protocollo generale dell'ARTA l'11.03.2014, il Comune di Vittoria (Rg) ha chiesto a questo Dipartimento, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 71/78 l'approvazione della Variante in oggetto indicata adottata con delibera del Commissario ad Acta n 3 del 3.10.2013.

Con lo stesso foglio il Comune di Vittoria ha trasmesso, in triplice copia, la sotto riportata documentazione:

- **Deliberazione** del Commissario ad Acta n. 3 del 3.10.2013, avente per oggetto "Esecuzione sentenza TAR Sicilia sezione di Catania n 2622/2012 – Riqualficazione urbanistica dell'area annotata al Catasto al F. 173 particelle n 1530, 1926, 2184 e 2405. Adozione Variante al PRG" -

- **Elaborati** riportanti la dicitura "Variante al PRG vigente per la definizione della destinazione urbanistica di un'area a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio finalizzata alla rideterminazione della destinazione urbanistica con previsione di z.t.o. "BS2M" zona territoriale omogenea residenziale mista a spazi pubblici."

1) Tav. 1.0: Stato di Fatto: Tav. 8 del vigente PRG, scala 1:10.000;

2) Tav. 1.1: Stato di Progetto – Tav. 8 del vigente PRG, scala 1:10.000;

3) Tav. 2.0: Stato di Fatto – Tav.5s del vigente PRG con sovrapposizione delle particelle catastali, scala 1:2.000;

4) Tav. 2.1: Stato di Progetto – Tav. 5s del vigente PRG, scala 1:2.000;

5) Tav. 3.0: Stato di Fatto – Individuazione dell'area in relazione alla carta della pericolosità e del rischio geomorfologico, scala 1:10.000;

6) Tav.4.0: Progetto – Individuazione dell'area in relazione alla carta dei beni paesaggistici della Provincia di Ragusa (in vigore dal 1/05/2004), Tav. 647070, scala 1:10.000;

7) Tav. 5.0: Progetto – Individuazione dell'area in relazione alle zone SIC e ZPS, Tav. 8 del vigente PRG, scala 1:10.000;

- **Determinazione** n 2950 del 24.12.2013 del Dirigente del Settore Territorio ed Urbanistica di esclusione dalla procedura di VAS ex art. 12 D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

- Atti di pubblicità:

Avviso sindacale di deposito atti presso la Segreteria Generale del Comune dal 18.10.2013 al 23.12.2013 Reg. n. 4453;

Copia del Manifesto murale del 23.10.2013;

Copia del "Quotidiano di Sicilia" del 22.11.2013;

Copia GURS del 22.11.2013, Parte II, n. 47;

Attestato rilasciato dal Segretario Generale, prot. n. 235 del 31.01.2014 di deposito atti, nei termini di legge, e di presentazione di n 1 osservazioni assunta al Prot. Gen. Al n 41867 del 13.12.2013 dai Sigg. Domicolo Carmelo e Morreale Giuseppe;

- **Osservazione** della Ditta Domicolo Carmelo e Morreale Giuseppe;

- **Parere** del Commissario ad acta del 4.11.2013;

- **Controdeduzioni** ad integrazione del parere reso dal Commissario ad acta in data 4.11.13;

Esaminata la documentazione qui pervenuta, con dirigenziale prot. n 9142 del 18.04.14 si chiedeva, ad integrazione della stessa, al Comune di Vittoria, la trasmissione dell'obbligatorio parere ex art. 13 L. 64/74 di compatibilità morfologica dell'area interessata alla Variante.

Con foglio prot n 3249/urb. del 16.05.2014 il comune di Vittoria ha riportato le considerazioni della mancata richiesta di detto parere all'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, per le motivazioni contenute nella citata delibera commissariale n 3/2014 che rimandavano, l'acquisizione di detto parere, in sede di richiesta di approvazione di un Piano di lottizzazione esteso a tutta l'area.

Con dirigenziale prot. n 13331 del 20.06.2014 questo Dipartimento, nel precisare la necessità, a norma dell'art. 13 della L. 64/74 nonché della circolare ARTA n. 2222/95 dell'acquisizione del citato parere preventivamente all'atto deliberativo di adozione delle Varianti in genere, si evidenziava la non conclusione degli adempimenti in materia ambientale stante "...il mancato riscontro da parte del competente servizio 1/DRA alla determinazione del Dirigente del settore...n 29550/2013 di esclusione dalla procedura VAS...".

Con riferimento alla dirigenziale prot. n 13331/2014 il Comune di Vittoria, con foglio prot. n 5312 del 6.08.2014 comunicava di avere dato avviato le procedure di incarico a libero professionista al fine di ottenere la documentazione tecnica per acquisire il parere dell'ufficio del Genio Civile di Ragusa.

Con foglio prot. n 6239 dell'1.10.2014 il Comune di Vittoria ha trasmesso il parere prot. n. 156252 reso favorevolmente con prescrizioni dall'Ufficio del Genio Civile di Ragusa in data 29.09.2014.

Con dirigenziale prot. n 2786 dell'8.02.16 nel riscontrare la trasmissione del citato parere n. 156252 reso dall'Ufficio del Genio civile di Ragusa in data 29.09.2014 si rilevava la mancata acquisizione, per l'emissione del provvedimento finale da parte di questo Dipartimento, del provvedimento ambientale.

Con foglio prot. n 1432 del 17.02.2016 il Comune comunicava di avere attivato, in data 29.04.2015 gli adempimenti in materia ambientale richiesti in qualità di "autorità procedente" e di essere in attesa del provvedimento.

Con prot. n 6581 del 12.04.2017, infine, l'unità di Staff 2 "Procedure VAS e verifiche di assoggettabilità" ha trasmesso copia del Decreto assessoriale n 110/GAB dell'11.04.2017 di esclusione dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.;

Rilevato:

Dalla documentazione trasmessa e da quanto agli atti di questo Dipartimento risulta che:

Con Decreto 16 ottobre 2003 sono stati approvati il Piano Regolatore Generale le Prescrizioni esecutive e il Regolamento Edilizio del comune di Vittoria (Rg).

A seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio la Ditta Domicolo Carmelo e Morreale Giuseppe hanno avanzato al Comune istanza per l'assegnazione della destinazione urbanistica dell'area di proprietà, ubicata in c.da Anguilla e censita al Fg. 173, particelle 1530, 1926, 2184, 2403 e 2405 avente una superficie di circa 3.580 mq.

L'area, che oggi per effetto della decadenza dei vincoli è classificata "zona bianca", nello strumento urbanistico vigente risultava destinata in parte a sede viaria e in parte a parcheggio.

La Ditta, in considerazione dell'illegittimità del silenzio dell'Amministrazione Comunale sulla richiesta di attribuzione di una destinazione urbanistica, ha proposto ricorso al TAR di Catania contro il Comune di Vittoria.

Il TAR di Catania, con sentenza n 2622 del 13.11.2012 nel ritenere illegittimo il silenzio del Comune ha ordinato al comune di Vittoria a pronunciarsi entro 90 giorni sull'istanza dei ricorrenti. Contestualmente, se entro i termini assegnati il Comune non avesse ottemperato, il TAR ha provveduto alla nomina di un Commissario ad acta nella persona del Responsabile dell'area Tecnica.

Con ordinanza n 448/2013 il TAR su espressa richiesta di chiarimenti da parte del Comune ha preso atto "...della corretta individuazione del Commissario ad Acta nel Dirigente del Settore Urbanistica Edilizia

Privata.

Il Commissario risulta essersi insediato in data 16.05.2013 e, in relazione alla complessità della pratica ha richiesto al TAR di Catania una proroga al proprio mandato di 120 giorni, proroga accordata con ordinanza n 2014/2013.

Dalla Relazione prot. n 6973 del 23.09.2013 richiesta dal commissario al Dirigente del settore "Direzione Pianificazione..." sono emerse due ipotesi di riclassificazione delle aree in argomento:

la prima, di riproposizione del vincolo a parcheggio motivata dalla necessità di parcheggi nella zona e la seconda di classificare l'area come z.t.o. BS2M "zona territoriale omogenea residenziale mista a spazi pubblici".

Il Commissario ha ritenuto la seconda ipotesi "...più confacente allo stato degli atti e sotto il profilo tecnico in quanto l'area è ubicata in zona centrale rispetto all'edificato principale della frazione di Scoglitti, fra le vie Tripoli e Taranto a ridosso della Scuola Media e servita da viabilità, inserita in un contesto edificato, pertanto sono da ritenersi verificati i parametri dettati dall'art. 2 del D.M. 2/4/1968, come peraltro risulta dalla relazione prot. 6973 del 23/09/2013 nella parte in cui viene affermato "Verificata la compatibilità del sito con la destinazione BS2M...".

Si riportano, di seguito, le Norme di Attuazione ed i parametri adottati dal Commissario precisando che si riporta in grassetto, al punto c) una parte del testo evidentemente non trascritta ma contenuta nella Relazione prot. n 6973/2013:

"Le zone BS2M comprendono le parti parzialmente edificate nel nucleo urbano della frazione di Scoglitti.

Le zone BS2M sono destinate in parte a spazi pubblici ed in parte alla residenza degli abitanti di Scoglitti e alle attrezzature civili ad essa connesse, comprese le attività per il commercio al minuto, gli esercizi pubblici, gli uffici pubblici e privati, le attività del credito e assicurative, della ristorazione, le attività ricettive turistiche, quali pensioni, locande e alberghi, nonché ogni altra attività anche produttiva, purchè non pericolosa, nociva o molesta e non confacente con il carattere residenziale della zona. Qualora le attrezzature di iniziativa privata connesse alla residenza riguardino asili nido, scuole materne, scuole elementari e medie, queste potranno essere consentite nell'ambito della zona purchè venga rispettato quanto previsto in materia dalla normativa nazionale e regionale vigente all'atto della richiesta di edificazione.

Nell'ambito della zona BS2M devono essere ceduti a titolo gratuito, in applicazione di quanto disposto dal D.M. n 1444/1968, spazi pubblici, opportunamente sistemati e recintati, nella misura minima del 50% della superficie totale, al netto della viabilità strettamente necessaria, e comunque non inferiore a 18 mq per abitante.

Nell'ambito delle zone BS2M l'edificazione avverrà tramite piano particolareggiato o piano di lottizzazione convenzionati esteso alla singola zona BS2M, redatti secondo le seguenti prescrizioni:

a) densità fondiaria massima pari a mc/mq 3,00;

b) per i distacchi fra gli edifici fronteggianti va rispettato quanto disposto dal D.M.LL.PP. 16/01/1966 e ss.mm.ii.;

c) l'altezza massima sarà pari a ml 11,00 e non più di tre piani fuori terra, e comunque nel rispetto del D.M.LL.PP. 16/01/1966 e ss.mm.ii.; quando l'edificio da costruire rispetti l'allineamento sul fronte stradale in continuità con la cortina degli edifici esistenti, è consentito realizzare un quarto piano, la cui altezza utile interna misurata tra pavimento e soffitto non superi i ml 2,70 purchè questo presenti un fronte prospiciente la strada arretrato rispetto al corpo di fabbrica sottostante, allineato con la cortina degli edifici esistenti, per una profondità almeno pari a quella ottenuta con una inclinata di 45° che, spiccata dalla gronda prospiciente la strada del solaio di copertura **del terzo piano, intercetti l'orizzontale formata dalla gronda del solaio di copertura** al quarto piano, e comunque nel rispetto del disposto del D.M.LL.PP. 16/01/1966 e ss.mm.ii.;

d) le aree di pertinenza che risulteranno libere vanno sistemate e mantenute a verde privato;

e) gli eventuali piani seminterrati e interrati dell'edificio non dovranno in nessun caso essere adibiti ad abitazione, neppure temporanea, ma soltanto ad impianti e servizi connessi alla residenza (autorimessa, cantina, depositi, impianti di riscaldamento, etc.);

f) vanno reperiti superfici per parcheggi non inferiori a mq 1 per ogni 10,00 mc di volume edificato;

g) le aree di pertinenza degli edifici che risulteranno libere vanno sistemate e mantenute a verde privato."

Nel deliberato viene, altresì, precisato che in dette aree l'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di un P. di L. esteso a tutta l'area; la Ditta dovrà acquisire i pareri prescritti da Leggi anche per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

A seguito di pubblicazione degli atti ed elaborati inerenti la variante in argomento la Ditta Domicolo Carmelo e Morreale Giuseppe hanno presentato tramite proprio legale, una osservazione.

Osservazione Ditta Domicolo Carmelo e Morreale Giuseppe

In particolare gli esponenti si oppongono alla applicazione della disciplina delle NTA adottata secondo la quale dall'intera area BS2M devono essere ceduti al Comune a titolo gratuito la superficie destinata a viabilità di piano, oltre al 50% della restante superficie (da destinare a parcheggio e verde attrezzato) e altri 6,50 mq /ab per istruzione primaria e attrezzature in quanto la disciplina urbanistica impone l'obbligo di preservare 18 mq/ab insediabile.

Si oppongono, altresì, alla attuazione a mezzo di P. di L. e non anche a mezzo di singola concessione proponendo la rielaborazione della Variante nella parte in cui è previsto l'obbligo della cessione gratuita del 50% della superficie del terreno nonché la sistemazione e la recinzione degli spazi pubblici nella parte in cui è prevista una cessione superiore ai 18 mq/ab. insediabili.

Controdeduzioni del Commissario giusta nota del 4.11.2013 e successiva nota integrativa del 31.01.2014: Preliminarmente ha adempiuto al mandato conferito dal TAR con l'adozione della delibera con la quale ha proceduto alla assegnazione della destinazione urbanistica dell'area;

Per quanto riguarda la soluzione della perequazione urbanistica lo stesso ha aderito a quanto proposto con Relazione del Responsabile e del Dirigente del Settore, condividendola, giustificata "...nei termini in cui la Ditta ha avuto vincolato già il terreno ed il ritorno nella sua disponibilità...non intravedendo la...permanenza dell'interesse pubblico alla ridestituzione pubblica...prendendo atto della opportunità di reperimento di aree pubbliche...si è provveduto alla destinazione urbanistica come da delibera...".

Precisa, altresì, che il rispetto delle superfici destinate a standard deve essere obbligatoriamente previsto in quanto in quell'area non potevano sussistere...e che quindi, "...dato atto della necessità del piano di lottizzazione...è prevista la cessione gratuita delle aree necessarie...e...l'assunzione a carico del privato degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria...elementi che devono essere contenuti nella convenzione...".

Infine, il ricorso alla concessione può essere ammesso nel caso in cui esistono le opere di urbanizzazione primaria...e risultano previste nello strumento urbanistico generale quelle di urbanizzazione secondaria precisando, altresì, che tale previsione non può essere soddisfatta essendo i vincoli di Piano decaduti.

Parere del Servizio 4/DRU

A parere dello scrivente Servizio l'osservazione della Ditta Domicolo Carmelo e Morreale Giuseppe può essere parzialmente accolta escludendo dalla normativa adottata la cessione gratuita "...nella misura minima del 50% della superficie totale, al netto della viabilità strettamente necessaria..." in quanto la stessa normativa prevede la cessione gratuita di 18 mq/ab. insediabile.

In ultimo, con prot. n 28704 del 29.06.17 il Comune di Vittoria fornisce chiarimenti in ordine alla data di effettiva ricezione della osservazione citata e all'erroneo inserimento tra gli allegati della Delibera di Commissario n 3/ del 3.10.2013.

Considerato che:

La Variante è stata adottata dal Commissario in ottemperanza a quanto previsto nella sentenza TAR n. n. 2622/2012.

La variante è stata sottoposta alle procedure di pubblicità ex art. 3 L.R. 71/78 ed è stata prodotta una osservazioni e/o opposizioni per come certificato dal Segretario Generale dalla Ditta Domicolo Carmelo e Morreale Giuseppe contro dedotta dal Commissario ad Acta;

L'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ha, ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74 con foglio prot. n 156252 in data 29.09.2014 espresso parere favorevole a condizione sul Progetto di Variante al PRG per la ridefinizione della destinazione urbanistica con riguardo alle previsioni ed alla geomorfologia dell'area con prescrizione.

Con D.A. n 110/GAB dell'11.04.2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. in conformità al parere n 20 del 16.03.2017 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale la variante in argomento è stata esclusa dalla V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del medesimo D.lgs. a condizione.

Il Comune non ha proceduto alla trasmissione dell'avviso dell'avvio del procedimento ex D.P.R. 327/01, in quanto la variante è stata proposta dalla Ditta proprietaria delle aree in oggetto;

Per tutto quanto sopra, questo Servizio 4/DRU ritiene assentibile alle condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli Enti, che si sono già pronunciati, l'approvazione della Variante adottata dal Commissario ad acta di Vittoria (Rg) con delibera n 3 del 3.10.2013 relativa alla ridefinizione urbanistica di un'area, a seguito della decadenza dei vincoli quinquennali preordinati all'esproprio in esecuzione della Sentenza TAR di Catania n. n. 2622/2012.

Pertanto, si sottopone il presente parere al CRU per l'espressione della dovuta valutazione ex art.58 della L.R.71/78, trovandosi nelle condizioni previste dall'art.9 della L.R.40/95."

VISTA la nota prot. n 20410 del 14.11.2017 con la quale è stato trasmesso dal Servizio 6/DRU il parere n 61 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica nella seduta dell'8.11.2017, con il quale detto Organo:
"...Omissis..."

Valutato il contenuto della proposta dell'Ufficio che, in ordine all'osservazione della Ditta Domicolo Carmelo e Morreale Giuseppe ha ritenuto la stessa "parzialmente accolta escludendo dalla normativa adottata la cessione gratuita...nella misura minima del 50% della superficie totale, al netto della viabilità strettamente necessaria..."in quanto la stessa normativa prevede la cessione gratuita di 18 mq/ab. insediabile.";

Considerato che, per quanto richiamato ed evincibile dall'iter di adozione della predetta variante - e di analoghe altre riconducibili alla ridefinizione urbanistica di aree, a seguito della decadenza dei vincoli quinquennali preordinati all'esproprio - si è provveduto ad assegnare all'area de quo destinazione congrua con il contesto urbanistico in cui la stessa ricade, introducendo meccanismi negoziali e procedendo alla consequenziale attribuzione di opportuni indici, compensativi appunto, il Consiglio ha ritenuto di condividere parzialmente la proposta di parere dell'ufficio, che forma parte integrante del presente, con le seguenti puntualizzazioni e prescrizioni.

Cessione spazi pubblici

Si prescrive la modifica delle Norme di Attuazione ed i parametri adottati dal Commissario ad acta e disciplinanti la zona Bs2M e limitatamente all'area oggetto dell'intervento, nella parte che regola la cessione degli spazi pubblici, come segue:

Nell'ambito della zona BS2M devono essere ceduti a titolo gratuito, in applicazione di quanto disposto dal D.M. n 1444/1968, spazi pubblici, opportunamente sistemati e destinati a parcheggio, nella misura minima del 50% della superficie totale, ivi compresa la viabilità strettamente necessaria, e comunque non inferiore a 18 mq per abitante.

Per tutto quanto sopra ritenuto e considerato il Consiglio, in coerenza alla proposta di parere n.9/U.O.4.2/S4/DRU del 19/07/2017, che costituisce parte integrante del presente voto, è del **Parere** che la Variante adottata dal Commissario ad acta di Vittoria (Rg) con delibera n 3 del 3.10.2013 relativa alla ridefinizione urbanistica di un'area, a seguito della decadenza dei vincoli quinquennali preordinati all'esproprio in esecuzione della Sentenza TAR di Catania n. n. 2622/2012, sia meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni nei termini dei superiori considerata ed alle condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli Enti preposti sulla medesima.

RITENUTO di potere condividere il citato parere n. 61/2017 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica nella seduta dell'8.11.2017.

RILEVATA la regolarità della procedura,

DECRETA

ART. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale 71/78, in conformità a quanto espresso nel parere n. 61 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica nella seduta dell'8.11.2017 è approvata la variante al vigente strumento urbanistico del Comune di Vittoria (Rg) adottata con deliberazione di Commissario ad acta n 3 del 3.10.2013 avente per oggetto "Esecuzione sentenza TAR Sicilia Sezione di Catania n 2622/2012. Riqualficazione urbanistica dell'area annotata al Catasto al F. 173 particelle n 1530, 1926, 2184 e 2405. Adozione Variante al PRG";

ART. 2) Fanno parte integrante del presente Decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

- 1) Delibera di Commissario ad acta n. 3 del 3.10.2013;
- 2) Proposta di parere n. 9 del 19.07.2017 resa dal Servizio 4/DRU di questo Assessorato;
- 3) Parere n 61 reso dal Consiglio Regionale dell'urbanistica nella seduta dell'8.11.2017;
- **Elaborati** riportanti la dicitura "Variante al PRG vigente per la definizione della destinazione urbanistica di un'area a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio finalizzata alla rideterminazione della destinazione urbanistica con previsione di z.t.o. "BS2M" zona territoriale omogenea residenziale mista a spazi pubblici."
- 4) Tav. 1.0: Stato di Fatto: Tav. 8 del vigente PRG, scala 1:10.000;
- 5) Tav. 1.1: Stato di Progetto – Tav. 8 del vigente PRG, scala 1:10.000;
- 6) Tav. 2.0: Stato di Fatto – Tav.5s del vigente PRG con sovrapposizione delle particelle catastali, scala 1:2.000;
- 7) Tav. 2.1: Stato di Progetto – Tav. 5s del vigente PRG, scala 1:2.000;
- 8) Tav. 3.0: Stato di Fatto – Individuazione dell'area in relazione alla carta della pericolosità e del rischio geomorfologico, scala 1:10.000;
- 9) Tav.4.0: Progetto – Individuazione dell'area in relazione alla carta dei beni paesaggistici della Provincia di Ragusa (in vigore dal 1/05/2004), Tav. 647070, scala 1:10.000;



10) Tav. 5.0: Progetto – Individuazione dell'area in relazione alle zone SIC e ZPS, Tav. 8 del vigente PRG, scala 1:10.000:

ART. 3) Il presente decreto dovrà essere con gli atti ed elaborati di cui al superiore ART. 2) dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione comunale (Albo pretorio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale;

ART. 4) Il Comune di Vittoria (Rg) resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;

ART. 5) Ai sensi dell'art. 68 della l.r. 12 agosto 2014 n 21 il presente decreto è pubblicato per esteso nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica;

ART.6) Avverso il presente provvedimento è esperibile dalla data della pubblicazione ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Palermo li,

16 NOV. 2017

Il Dirigente Generale
(dott. Carmelo Frittitta)

